

REGIONE PIEMONTE

Risposta della Giunta regionale alla interpellanza 881

(A relazione dell'Assessore Bairati)

Oggetto: interpellanza 881 del 18 luglio 2006

Per rispondere all'interpellanza in oggetto, è opportuno chiarire il quadro generale in cui si colloca il *protocollo di intesa* firmato tra Regione Piemonte e Regione Umbria in materia di ricerca e innovazione.

E' noto che con l'approvazione della legge regionale 4/2006 dal titolo "Sistema regionale per la ricerca e l'innovazione", la Regione Piemonte si è dotata dello strumento necessario a dare attuazione alle politiche regionali, cosa che avviene - tra l'altro - coordinando ed integrando gli indirizzi programmatici regionali in materia di ricerca e innovazione con gli obiettivi strategici previsti dal Documento Strategico Preliminare Nazionale 2007 - 2013, e con gli indirizzi dall'Unione Europea in materia di realizzazione dello Spazio europeo della ricerca.

In particolare tra gli obiettivi posti dall'art. 2, comma 1, al punto b3) è previsto di *"sostenere interventi in materia di ricerca e innovazione in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale ed europea, coerentemente con accordi ed iniziative a carattere nazionale ed interregionale, tenendo conto della specificità regionale;"*

In questo quadro sono maturate e stanno maturando alcuni accordi di collaborazione tra regioni italiane per lo svolgimento di attività di interesse comune in materia di ricerca e innovazione tecnologica.

Tali accordi sono unanimemente considerati espressione dell'ordinaria attività politico-amministrativa rientrante nella competenza degli Organi esecutivo regionali; la stessa Regione Umbria ha ratificato l'accordo con delibera di Giunta e delegato la Presidente alla firma, e non ha previsto ulteriori adempimenti. Analogo il caso dell'accordo sulle politiche condivise nel campo della ricerca applicata che si prevede di stipulare con le Regioni Lombardia ed Emilia Romagna; tale accordo, che è stato correttamente definito "Accordo di collaborazione tra regioni", è già stato adottato dalle rispettive Giunte regionali senza essere oggetto di successive ratifiche legislative.

La natura dell'accordo tra Regione Umbria e Regione Piemonte emerge ponendo attenzione al merito del documento, ove al di là della definizione letterale di "protocollo d'intesa" - certamente poco felice - si rileva come il proponimento delle due regioni risieda nello sviluppo di una collaborazione (senza spese) in una specifica materia - e non quindi di carattere generale e trasversale - attraverso la messa in comune di esperienze, progetti e strumenti espressione dei rispettivi territori.

Nella sostanza si parla dunque di un accordo di mera consultazione e collaborazione tra le due amministrazioni, che non contempla oneri economico-finanziari, maturato in sede di Conferenza Stato-Regioni, e corrispondente al dettato dell'art. 4 del d. lgs. n. 281/1997, che sancisce come l'attività di raccordo svolta dalla Conferenza si concretizzi prevalentemente in intese ed accordi: *L'accordo () rappresenta lo strumento con il quale Governo, Regioni e Province Autonome, in sede di Conferenza Stato-Regioni, coordinano l'esercizio delle rispettive competenze e lo svolgimento di attività di interesse comune in attuazione del principio di leale collaborazione; l'accordo si pone il fine di realizzare obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa.*

Tale attività trova riscontro nell'art 98 c. dello Statuto, laddove si prevede che *"La regione coordina la propria azione con quella delle altre regioni"*:

Questo il quadro specifico. E' peraltro indubitabile che, dopo la riforma costituzionale del 2001, il comma ottavo dell'art. 117 prescrive la ratifica delle *"intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni"*

Tuttavia pare ragionevole presumere - alla luce dell'ottica di semplificazione legislativa che ha caratterizzato l'ultimo decennio di riforme istituzionali - che il Legislatore costituzionale abbia voluto riferirsi ad Intese generali e strategiche di carattere politico-istituzionale (e non a funzioni amministrative proprie della Giunta Regionale) visto che si prevede la possibilità di costituire *"organi"* comuni, laddove è noto che quando si parla di *"organi"* nella carta costituzionale - con riferimento alle regioni - il rimando è necessariamente all'art. 121 e dunque al Consiglio Regionale, Giunta Regionale e Presidente della Giunta Regionale.

Non vi possono essere dubbi che intese di tale portata per la loro natura richiedano necessariamente e opportunamente l'avallo dell'organo legislativo regionale.

Non è viceversa pensabile che il Legislatore abbia voluto intendere che, di tutta l'attività politico-amministrativa rientrante nella ordinaria competenza dell'Organo esecutivo regionale, tra cui i molteplici protocolli d'intesa e gli accordi di collaborazione correntemente stipulati con istituzioni pubbliche e private per lo svolgimento di qualche attività (ed adottati con deliberazione di Giunta), le collaborazioni tra regioni - e quelle sole - debbano essere ratificate con provvedimento legislativo.

Un esempio di Intesa politico - amministrativa di carattere strategico e generale che rientra a pieno titolo nel dettato costituzionale (anche se solo per analogia, essendo stata stipulata tra Regione Piemonte e Stato, e non tra regioni) può ritrovarsi a nostro parere nell'Intesa istituzionale di programma stipulata tra Stato e Regione Piemonte in data 22 marzo 2000, e con la quale sono stati costituiti *"impegni tra le parti per porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle azioni concertate, secondo modalità, risorse economiche e tempi specificati in ciascuno degli strumenti attuativi."*

In conclusione, segnaliamo come verosimilmente ulteriori forme di collaborazione interistituzionale sotto forma di intese ed accordi siano destinati ad aumentare nel prossimo futuro, e segnaliamo la completa disponibilità mia e della Giunta ad approfondire e concordare insieme, nel rispetto delle rispettive competenze e della massima correttezza istituzionale, l'individuazione delle fattispecie di intese istituzionali tra le regioni che vadano concordemente ricondotte al dettato costituzionale.